



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale Odv, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione ONC – Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich e Andrea Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del secondo, via Tuveri n. 84;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

nei confronti

Centro Servizi Sardegna ODV, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Avino Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Ariosto n. 11;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento Prot. n. 98/2022 dell'Organismo nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato nell'ambito della procedura di accreditamento come CSV di un ente nell'ambito territoriale della Sardegna, comunicato il 28 dicembre 2022, con il quale si delibera di assegnare alla Associazione Centro Servizi Sardegna ODV il punteggio complessivo di 73,73/100 e alla associazione CSV Sardegna Solidale ODV il punteggio complessivo di 63,27/100;
- della graduatoria finale proposta dalla Commissione di valutazione in cui si riportano i punteggi sopra indicati;
- del provvedimento del 21 dicembre 2022 e del relativo verbale con il quale l'Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato ha deliberato l'accREDITAMENTO dell'associazione Centro Servizi Sardegna ODV quale centro di servizio nell'ambito territoriale della regione Sardegna;

- del decreto ministeriale n. 143/2019 che ha nominato gli attuali componenti dell'OTC Sardegna;
- di ogni verbale e/o atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato di estremi ignoti, lesivi degli interessi e dei diritti della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale Odv il 18 marzo 2023:

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari

- del provvedimento Prot. n. 98/2022 dell'Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato nell'ambito della procedura di accreditamento come CSV di un ente nell'ambito territoriale della Sardegna, comunicato il 28 dicembre 2022, con il quale si delibera di assegnare alla Associazione Centro Servizi Sardegna ODV il punteggio complessivo di 73,73/100 e alla Associazione CSV Sardegna Solidale ODV il punteggio complessivo di 63,27/100;
- della graduatoria finale proposta dalla Commissione di valutazione in cui si riportano i punteggi sopra indicati;
- del provvedimento del 21 dicembre 2022 e del relativo verbale con il quale l'Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato ha deliberato l'accreditamento dell'Associazione Centro Servizi Sardegna ODV quale centro di servizio nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;
- del decreto ministeriale n. 143/2019 che ha nominato gli attuali componenti dell'OTC Sardegna;
- di ogni verbale e/o atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato di estremi ignoti, lesivi degli interessi e dei diritti della ricorrente, con particolare riferimento ai verbali relativi alle operazioni di valutazione della Commissione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione ONC – Organismo Nazionale di Controllo Sui Centri di Servizio per il Volontariato e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Centro Servizi Sardegna Odv;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV espone di aver operato nell'ambito della Regione Sardegna, dal 25 giugno 1998, quale unico Centro di servizio per il Volontariato dopo avere vinto un apposito bando emanato in base alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (c.d. legge-quadro sul volontariato) e al D.M. 8 ottobre 1997.
2. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il c.d. Codice del Terzo Settore) si è approntata una profonda revisione della normativa che ha portato alla “nascita” di un nuovo organismo di controllo (l'ONC), chiamato ad individuare i nuovi soggetti ai quali attribuire il ruolo di Centro di Servizio per il Volontariato.
3. La ricorrente, nel febbraio 2019, è stata quindi invitata dalla Fondazione ONC a partecipare alla procedura di valutazione e accreditamento in qualità di Ente istituito ai sensi del citato D.M. 8 ottobre 1997.

4. L'istruttoria si è però conclusa con un provvedimento di inammissibilità, impugnato da Sardegna Solidale davanti al Tar Lazio, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 11392 del 5 settembre 2022 (impugnata davanti al Consiglio di Stato e attualmente in corso di definizione).

5. Il provvedimento di inammissibilità di cui sopra ha legittimato l'ONC a bandire una gara aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati e muniti dei requisiti di legge per ambire all'accreditamento come Centro di Servizio per il Volontariato nell'ambito territoriale della Sardegna.

6. La ricorrente, pur partecipando alla gara, ha impugnato il bando davanti a questo Tribunale (ricorso n. 194/2021, tutt'ora pendente) e, in un secondo momento, anche il successivo provvedimento n. 106/2021 che l'ha esclusa dalla procedura per inammissibilità della sua candidatura (ricorso n. 907/2021).

7. Con sentenza 624 del 23 settembre 2022 quest'ultimo ricorso è stato respinto dal TAR Sardegna.

8. Con la predetta impugnazione la ricorrente aveva censurato anche l'accreditamento disposto in favore di CSS per difetto dei requisiti.

9. Tale capo dell'impugnazione, peraltro, è stato dichiarato dal Tribunale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto, nelle more, l'autoannullamento del provvedimento di accreditamento con deliberazione dell'11 aprile 2022 da parte di Fondazione ONC, che aveva accertato, in sede di verifica dei requisiti, il difetto degli stessi in capo a CSS.

10. L'annullamento in autotutela di cui sopra ha comportato, da parte di ONC, l'indizione di una nuova procedura di accreditamento, ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 101, comma 6, terzo periodo, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

11. All'esito della selezione l'ONC ha escluso la ricorrente per aver ottenuto un punteggio (63,27/100) inferiore alla soglia minima (70,00/100) prevista dalla *lex specialis*, contestualmente deliberando di assegnare all'Associazione Centro Servizi Sardegna ODV il punteggio complessivo di 73,73/100 e decretando il diritto di quest'ultima ad essere accreditata come nuovo CSV in Sardegna.

12. Malgrado la proposizione di istanza di accesso la ricorrente espone di non aver ottenuto tutta la documentazione necessaria alla compiuta esplicazione del suo diritto di difesa.

13. Ha comunque contestato la legittimità del provvedimento escludente per i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 61, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, degli artt. 1 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria: in quanto, premessa la sicura applicabilità anche alla selezione in esame dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, sia i componenti di ONC che quelli dei suoi uffici territoriali, gli OTC, non potrebbero avere rapporti di alcun titolo con una o più delle associazioni inserite nella compagine del soggetto che partecipa alla procedura di accreditamento.

Nel caso di specie, pertanto, la presenza di un elevato numero di membri dell'OTC legati a vario titolo a molte delle associazioni che compongono la compagine associativa della contro interessata renderebbero illegittimi gli atti impugnati.

In particolare, si sarebbe determinata una situazione di conflitto di interesse di almeno tre membri (effettivi) dell'OTC Sardegna rispetto alla contro interessata.

14. Di qui la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio.

15. Con nota del 28 febbraio 2023 ONC ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad avere copia dei documenti prodotti dalla contro interessata.

16. A seguito dell'acquisizione di tale conoscenza in data 18 marzo 2023 il Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV ha proposto ricorso per motivi aggiunti deducendo le ulteriori censure:

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 61, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, degli artt. 1 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria: in quanto all'interno della compagine associativa della UISP Sardegna APS (socia diretta di CSS) vi sarebbero ben dieci soggetti costituiti in una delle forme del libro V del codice civile (ossia con modalità non consentite dalle richiamate disposizioni);

3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, degli artt. 1 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria: in quanto dalla documentazione prodotta in gara dalla controinteressata emergerebbe che all'interno della compagine associativa della UISP Sardegna APS (socia diretta di CSS) vi sarebbero almeno 38 associazioni con meno di 7 persone fisiche associate (e non risultano nemmeno costituite da tre associazioni di promozione sociale);

4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 35, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, degli artt. 1 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: in quanto all'interno della compagine associativa della UISP Sardegna APS (socia diretta di CSS) vi sarebbero moltissime (circa 290) associazioni sportive (ASD) che non sarebbero enti del terzo settore;

5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 32, 35 e 61 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, degli artt. 1 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria: in quanto la circostanza che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritto ex art. 21 del DPR n. 445/2000 dalla rappresentante legale della controinteressata, contenga informazioni non veritiere dovrebbe portare di per sé alla sua esclusione dalla selezione;

6) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della procedura di accreditamento e dei criteri di attuazione proposti dalla Commissione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta - Illogicità manifesta:

- Ambito G Rappresentatività: in quanto il punteggio massimo assegnato alla controinteressata in ragione del maggior numero di soci dichiarato andrebbe ridotto avendo la stessa dichiarato un numero di socie sicuramente errato;

- Ambito B Sostenibilità ed Economicità: in quanto il punteggio attribuito dalla Commissione per tale voce sarebbe illogico avendo assegnato un punteggio superiore alla controinteressata (8 punti) malgrado la stessa abbia una storia di appena sei mesi mentre la ricorrente avrebbe conseguito un punteggio inferiore (5 punti) pur operando da circa un ventennio;

- Ambito A servizi offerti e qualità: in quanto pur non avendo rispettato le modalità procedurali richieste dal bando (che indicava in maniera precisa i box di testo da compilare con un esatto riferimento al numero di caratteri da utilizzare inclusi gli spazi) la controinteressata, anche per tale ambito, ha ottenuto un punteggio maggiore di quello della ricorrente.

17. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa adozione di misura cautelare, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.

18. Per resistere al ricorso si è costituita la Fondazione ONC – Organismo Nazionale di controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

19. Si è altresì costituito in giudizio il Centro Servizi Sardegna ODV che, con articolate difese, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.

20. In data 31 marzo 2023 si è costituito in giudizio anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha parimenti chiesto il rigetto del ricorso.

21. Alla camera di consiglio del 5 aprile 2023, previa rinuncia alla misura cautelare, è stata fissata l'udienza per la definizione direttamente nel merito della causa.

22. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

23. Alla pubblica udienza del 12 luglio 2023, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il 3 maggio 2022 la Fondazione ONC ha indetto la procedura di cui è causa per accreditare un CSV per la Sardegna, alla quale hanno partecipato Sardegna Solidale e CSS.

2. La procedura era articolata in due fasi:

- a) la prima relativa all'ammissibilità delle candidature;
- b) la seconda dedicata alla valutazione dei progetti di gestione.

3. Entrambe le concorrenti sono state ammesse alla gara.

4. All'esito della fase di valutazione dei progetti di gestione CSS ha ottenuto un punteggio complessivo di 73,73/100 mentre Sardegna Solidale di 63,27/100 (inferiore alla soglia minima prevista dall'art. 7, comma 2, del bando (70 punti), sicché la sua candidatura non è stata inserita nella graduatoria finale).

5. La Fondazione ONC ha quindi accreditato CSS quale CSV della Sardegna

6. Con l'unico motivo del ricorso introduttivo, Sardegna Solidale chiede l'annullamento dell'accREDITAMENTO di CSS a causa di un conflitto di interessi dovuto alla presenza di membri dell'OTC che sarebbero legati a vario titolo ad alcune associazioni che compongono la compagine associativa della controinteressata.

6.1. In particolare espone che l'OTC Sardegna è composto dai seguenti membri:

- Maria Francesca Cherchi (Presidente),
- Antonello Caria, Giuseppe Collu e Salvatore Farina nominati dalle Fondazioni bancarie,
- Fernando Nonnis in rappresentanza del Forum del Terzo Settore Sardegna,
- Daniela Sitzia designata dall'A.N.C.I.,
- Gianluca Efsio Carbone designato dalla Regione Sardegna.

7. Orbene, nell'assunto del ricorrente:

- il sig. Antonello Caria è componente del Consiglio Direttivo Regionale ACLI Sardegna e Direttore di IARES ACLI Sardegna - Istituto ACLI per la Ricerca e lo Sviluppo (ACLI SARDEGNA APS è socio fondatore della contro interessata.
- il sig. Salvatore Farina è stato Presidente regionale UISP fino al 2017 e attualmente Componente della Giunta Regionale della UISP Sardegna e Segretario Generale dell'UISP territoriale di Sassari ed anche componente della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale UISP.

All'interno del Dipartimento politiche associative della UISP Nazionale è anche responsabile delle politiche per la formazione (UISP SARDEGNA APS è socio fondatore della contro interessata);

- il sig. Giuseppe Collu è stato Presidente dell'AIDO di Elmas e tuttora Tesoriere dell'AIDO Regionale, nonché Referente del Piano triennale dell'attività promozionale AIDO Sardegna Onlus 2019 – 2021 e componente del Consiglio Direttivo Nazionale AIDO (mandato 2020-2024) in rappresentanza dell'AIDO Sardegna (AIDO SARDEGNA ODV è socio fondatore della controinteressata).

Tra l'altro il Consiglio Direttivo Nazionale AIDO è composto da un rappresentante di ogni Consiglio Direttivo Regionale, per cui Giuseppe Collu, rappresentante per la Sardegna, farebbe parte del Consiglio Direttivo AIDO Sardegna, di cui risulta Presidente Roberto Simbula che per AIDO SARDEGNA ODV ha sottoscritto l'atto fondativo di Centro Servizi Sardegna in data 1° giugno 2021.

- la Presidente dell'OTC Sardegna Maria Francesca Cherchi è stata Presidente Regionale dell'AUSER Sardegna fino a gennaio del 2020 (AUSER SARDEGNA ODV è socio fondatore della contro interessata associazione Centro Servizi Sardegna).

7.1 Con la memoria depositata il 12 giugno 2023 la ricorrente – peraltro con memoria difensiva non notificata inidonea, pertanto, ad estendere il *thema decidendum* - lamenta anche la vicinanza alla controinteressata da parte di un altro membro di OTC Sardegna: il sig. Fernando Nonnis.

7.2 Nell'assunto del ricorrente la presenza di un numero così elevato di membri dell'OTC legati a vario titolo a molte delle associazioni che compongono la compagine associativa della controinteressata non potrebbe che determinare la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza che devono necessariamente governare la procedura di accreditamento in esame.

8. Il motivo è infondato, e ciò consente di prescindere dall'esame delle eccezioni di rito sollevate delle parti resistenti.

9. L'ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato costituita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. n. 6 del 19 gennaio 2018) ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 117/17, recante il Codice del Terzo Settore (CTS).

10. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'ONC ha stabilito, con propria delibera del 10 ottobre 2018, il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale e il relativo ambito territoriale di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3, CTS (Tabella 2).

11. Per quanto qui rileva è stato disposto di procedere all'apertura di una procedura per l'accREDITAMENTO come CSV di un ente nell'ambito territoriale della Sardegna.

12. Gli enti interessati a partecipare alla selezione, ai sensi della *lex specialis*, dovevano presentare la propria candidatura – a pena di esclusione – a mezzo posta elettronica certificata, all'OTC competente.

13. Ricevute le candidature l'OTC competente, d'intesa con l'ONC, doveva istruire la pratica, verificando la completezza documentale delle stesse e disponendone la pubblicazione sul sito dell'ONC. (art. 5).

14. Come eccepito dalle difese delle parti resistenti, dunque, l'apporto procedimentale dell'OTC è meramente istruttorio (nella specie è stato reso un parere all'unanimità dei suoi sette componenti) restando dunque ad esso preclusa ogni determinazione finale anche in ordine all'ammissibilità delle domande.

15. L'ONC, invero, a seguito della scadenza del termine di presentazione delle richieste di partecipazione, ha nominato una commissione di valutazione costituita da tre membri effettivi e da tre supplenti, esperti di comprovata esperienza nel campo del Terzo settore e della promozione della pratica e della cultura del volontariato (art. 4).

16. Tra i compiti della predetta commissione rientrava espressamente l'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione (fase di ammissibilità) e la valutazione dei progetti di gestione delle candidature ritenute ammissibili dal Consiglio di Amministrazione (art. 4, comma 2).

17. In conclusione, quindi, al di là del rilievo più o meno pregnante dei collegamenti denunciati dal ricorrente, ai fini del rigetto della censura è decisivo il rilievo che l'OTC ha svolto solo un'attività meramente istruttoria senza avere alcun potere decisionale sugli esiti della procedura in questione, restando dunque essi inidonei a dimostrare la sussistenza di un conflitto di interessi in ordine alle valutazioni espresse dalla Commissione sulle offerte presentate, con conseguente reiezione dell'unico motivo del ricorso principale.

18. A seguito del riscontro dell'istanza di accesso il ricorrente ha peraltro proposto ricorso per motivi aggiunti.

19. Con il primo motivo aggiuntivo espone che l'art. 61, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 stabilisce *“Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile...”* (la norma è anche richiamata all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Avviso).

20. Sostiene il ricorrente che all'interno della compagine associativa della UISP Sardegna APS (socia diretta di CSS) vi sarebbero, in spregio all'anzidetta disposizione, ben dieci soggetti costituiti in una delle forme del libro V del codice civile.

21. Con la conseguenza che la presenza all'interno della compagine associativa controinteressata di tre soggetti costituiti in una di tali forme dovrebbe senz'altro portare, come affermato anche da questo TAR in caso analogo, all'annullamento del contestato accreditamento.

22. Il motivo non è fondato.

23. Premesso che trattandosi di clausola escludente non può che essere privilegiata una interpretazione letterale della disposizione invocata dalla ricorrente, appare opportuno riportare per esteso la disposizione di cui all'art. 2 dell'avviso di selezione:

“Può presentare la propria candidatura alla procedura di selezione di cui all'art. 1, un ente del Terzo settore:

a) costituito in associazione dotata di personalità giuridica (...)

b) i cui associati siano organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore che abbiano sede legale o sede operativa principale nel territorio della Sardegna. Gli associati – a pena di esclusione – non devono essere imprese sociali (incluse le cooperative sociali) costituite in una delle forme del Libro V codice civile”.

24. Orbene, nel caso di specie la censura in esame tende a colpire, assumendo l'inammissibilità della partecipazione alla selezione per violazione dell'anzidetta disposizione, la compagine associativa della UISP Sardegna APS (associata di CSS) all'interno della quale vi sarebbero almeno dieci soggetti costituiti in una delle forme del libro V del codice civile.

25. L'assunto della ricorrente tende tuttavia ad estendere alle associate dell'associata una preclusione partecipativa riferita in via diretta a quest'ultima, attraverso una estensione “a cascata” di una preclusione che – così intesa - andrebbe oltre la lettera della legge e che, verosimilmente, ridurrebbe eccessivamente – e comunque ben oltre le intenzioni del legislatore - il campo degli aspiranti a questo genere di selezioni.

25.1 In sostanza, come rileva la difesa della controinteressata, i requisiti di partecipazione fissati dall'art. 2 del bando, in piena conformità al D. Lgs. n. 117/2017 sono i seguenti:

1. *Può presentare la propria candidatura (...) un ente del Terzo settore.* l'associazione Centro Servizi Sardegna ODV è un ente del terzo settore.

b) *i cui associati siano organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore:* tutti gli associati del Centro Servizi Sardegna (UISP, ACLI ecc.) sono enti del terzo settore, essendo iscritti nel Registro del Volontariato.

b) *Gli associati – a pena di esclusione – non devono essere imprese sociali (incluse le cooperative sociali) costituite in una delle forme del Libro V codice civile:* nessuno degli associati al Centro Servizi Sardegna (UISP, ACLI ecc.) sono imprese sociali costituite nella citata forma.

26. Di qui, dunque, poiché non è il socio della concorrente a essere costituito nelle forme del libro V, ma il socio del socio della stessa, la reiezione del motivo giacché in materia di procedure comparative, in un'ottica di *favor participationis*, “*i requisiti di partecipazione sono suscettibili soltanto di stretta interpretazione*” (Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 gennaio 2023, n. 712).

27. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente sostiene che dalla documentazione prodotta in gara dalla controinteressata emergerebbe che all'interno della compagine associativa della UISP Sardegna APS (socio diretta di CSS) vi sarebbero almeno 38 associazioni con meno di 7 persone fisiche associate (e non risultano nemmeno costituite da tre associazioni di promozione sociale), in violazione dell'art. 32 del D.Lgvo n. 117/2017 per il quale “*Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati*”.

28. Ai sensi di tale disposizione, dunque, le associazioni di promozione sociale possono essere costituite (almeno) o da sette persone fisiche o da tre associazioni di promozione sociale.

29. Come evidenzia la difesa della Fondazione ONC dall'autocertificazione prodotta da CSS in sede di partecipazione (pag. 2 del doc. 14 della ricorrente), emerge che UISP Sardegna APS è costituita da almeno tre associazioni di promozione sociale (UISP Comitato Territoriale Cagliari APS, UISP Comitato Territoriale Sassari APS e UISP Comitato Territoriale Oristano APS), integrando dunque senz'altro il requisito richiesto dalla *lex specialis*.

30. Anche in questo caso, la prospettazione del ricorrente è quella di applicare la previsione normativa di cui sopra non all'ente interessato (UISP Sardegna APS) ma “a cascata”, ai suoi soci che invece, come visto, non sono considerati dalla disposizione del Codice del Terzo settore.

31. Di qui, pertanto, il rigetto della censura.

32. Con il terzo motivo aggiunto il ricorrente contesta la violazione del requisito di partecipazione previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del bando sotto un altro profilo.

Infatti, secondo Sardegna Solidale, “*all'interno della compagine associativa della UISP Sardegna APS (socio diretta di CSS) vi sono centinaia (salvo errore ne abbiamo contato circa 290) di associazioni sportive (ASD) che non sono enti del terzo settore*”.

33. Il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui sopra.

34. L'art. 2, comma 1, lett. b), del bando prevede che possono “*presentare la propria candidatura alla procedura di cui all'art. 1, un ente del Terzo settore [...] i cui associati siano organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore*”.

35. Ebbene, tutti gli associati (o soci diretti) di CSS sono enti del terzo settore.

36. La ricorrente, tuttavia, anche in questo caso, applica il predetto requisito non all'ente candidato (CSS), ma a un socio dello stesso (UISP Sardegna APS) il quale avrebbe a sua volta come associati soggetti che non sono enti del Terzo settore.
37. Con il quarto motivo aggiunto, il ricorrente sostiene che CSS a fronte delle dichiarazioni non veritiere prodotte, ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 445/2000, dovrebbe decadere “*dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio*”.
38. Come visto, tuttavia, le dichiarazioni della controinteressata sono veritiere e la stessa, pertanto, non decade affatto dall'*utilitas* conseguita.
39. Con il quinto motivo aggiunto la ricorrente contesta i punteggi assegnati alla controinteressata in ragione delle censure svolte.
40. In particolare, quanto al criterio della rappresentatività, contesta il punteggio attribuito alla controinteressata quale candidato con il maggior numero di soci in quanto ai 489 soci indiretti dichiarati andrebbero sottratti tutti quelli privi dei requisiti di legge per essere considerati enti del terzo settore.
41. A suo avviso, infatti, depurato il dato dal predetto errore il numero maggiore di soci indiretti sarebbe quello del CSV Sardegna Solidale ODV al quale, quindi, sulla base dei previsti criteri di valutazione dovrebbero essere assegnati i 4 punti anziché 1,60.
42. Il motivo è inammissibile per il mancato superamento della prova di resistenza.
43. Invero, anche a voler ritenere fondate le argomentazioni del ricorrente, questi otterrebbe 4 punti, così passando da 63,27 a 67,27 punti (sempre insufficienti al raggiungimento della soglia minima di 70) mentre la controinteressata otterrebbe comunque un punteggio utile al superamento della selezione ($73,73 - 4 + 1,60 = 71,33$).
44. Quanto all'Ambito B (SOSTENIBILITÀ ED ECONOMICITÀ) espone la ricorrente che malgrado gestisca da oltre vent'anni l'intero universo dell'associazionismo volontario in Sardegna ed abbia prodotto alla Commissione gli ultimi tre bilanci consuntivi e altrettanti bilanci sociali, la sua proposta è stata valutata soltanto con 5 punti mentre, al contrario, al CSS sono stati attribuiti 8 punti nonostante sia una realtà associativa con una “storia” di appena sei mesi di vita ed abbia presentato solamente un bilancio consuntivo.
45. Orbene, premesso che la censura impinge nel merito delle valutazioni discrezionali della Commissione e della Fondazione ONC, non sindacabili se non per manifesta illogicità o irragionevolezza nella specie insussistenti, essa è comunque infondata.
46. Dalla lettura dei sub-ambiti e dei criteri di valutazione emerge, infatti, come oggetto della valutazione non fosse (principalmente) il numero degli anni pregressi di attività ma, anche, altri elementi quali, ad esempio, la situazione economica e patrimoniale dell'Ente candidato, la congruità ed economicità della gestione offerta e i profili di sostenibilità delle risorse umane necessarie per l'attuazione del progetto.
47. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, nella valutazione censurata – affidata alla insindacabile competenza della commissione giudicatrice - non si riscontra alcuna illogicità o manifesta ingiustizia suscettibile di inficiare la legittimità della decisione impugnata.
48. Infine la ricorrente lamenta il punteggio assegnato in relazione all'Ambito A (Servizi offerti e qualità).
49. Assume che CSS avrebbe ottenuto un punteggio maggiore del suo (16,00 punti al CSS e 10,67 punti al CSV Sardegna Solidale ODV) malgrado non abbia rispettato quanto previsto dalla Procedura

di accreditamento che indicava in maniera precisa i box di testo da compilare con un esatto riferimento al numero di caratteri da utilizzare inclusi gli spazi, rinviando continuamente all'esame di allegati che non erano richiesti dalla procedura.

50. Neanche tale motivo merita accoglimento.

51. L'allegato 2 del bando (pag. 22 del bando) consentiva ai concorrenti, per ogni sezione, di allegare documenti indicando il massimo dei caratteri consentiti.

52. La censura della ricorrente sotto questo profilo è dunque generica e priva del benché minimo riscontro probatorio, non dimostrando lo sfioramento dei limiti che infatti viene affermato soltanto genericamente senza alcuna indicazione a supporto dell'affermazione delle battute in eccesso.

53. In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

54. La natura della causa giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 12 luglio e 6 settembre 2023, con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Tito Aru

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO